



La legittimità della clausola claims made

## Descrizione

La Corte di Cassazione con la <u>sentenze n. 12462 e 12497 del 8 maggio 2024</u>, dà continuità al precedente indirizzo per il quale, in tema di assicurazione della responsabilità civile, â?? la clausola claims madeâ?• non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato Ã" fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio â??genusâ?• dellâ??assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola â??clams madeâ?• Ã" pienamente partecipeâ??.

Ed invero -come affermato dalle Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 22437/18)- il modello di assicurazione della responsabilit\( \tilde{A} \) civile con clausole \( \tilde{a} ?? \) con claims made basis\( \tilde{a} ? \), quale deroga convenzionale allâ??art. 1917 c.c., consentita dallâ??art. 1932 c.c., Ã" riconducibile al tipo dellâ??assicurazione contro i danni e, pertanto, non Ã" soggetto al controllo di meritevolezza di cui allâ??art. 1322 c.c., secondo comma, ma alla verifica, ai sensi del primo comma del citato articolo, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso lâ??adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come lâ??ordinamento giuridico nella sua complessitÃ, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Lâ??indagine che il giudice del merito deve compiere riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dellâ??adeguatezza dellâ??assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare lâ??osservanza, da parte dellâ??impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle â??claims madeâ?•) e quella dellâ??attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale â??on claims made basisâ?• vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dallâ??assicurato puÃ2 esplicarsi, in termini di effettivitÃ, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.



Nellâ??ottica dellâ??indagine sulla causa concreta, le Sezioni Unite hanno chiarito che: â?? lâ??analisi dellâ??assetto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adequata allo scopo. IÃ dove lâ??emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto della??operazione economica. CiÂ2 in quanto, come già affermato da questa Corte, la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dellâ??individuazione del tipo e del limite del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato lâ??equilibrio sinallagmatico tra le **reciproche prestazioni**. Non  $\tilde{A}$ ", dunque, questione di garantire, e sindacare perci $\tilde{A}$ <sup>2</sup>, lâ??equilibrio economico delle prestazioni, che Ã" profilo rimesso esclusivamente allâ??autonomia contrattuale, ma occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale â??on claims made basisâ?• presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale. Del resto, una significativa chiave interpretativa in tal senso  $\tilde{A}$ " fornita dal considerando n. 19 della direttiva 93/13/CEE, che, sebbene abbia riquardo specificamente alla tutela del consumatore, esprime, tuttavia, un principio di carattere piÃ1 generale, che trae linfa proprio dallà??anzidetta relazione oggettiva rischio/premio, sterilizzando la valutazione di abusivitA della clausola di delimitazione del rischio assicurativo e della??impegno dellâ??assicuratore â??qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatoreâ??.

## Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 31 Mag 2024